



CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 33 del 22/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026

L'anno 2026, il giorno ventidue del mese di Luglio, con inizio alle ore 20:00, presso questa sede comunale, con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Michele Bulzomì, assistito dal Segretario Generale Dott. Norberto Zammarano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune, all'inizio della discussione del presente argomento risultano:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	BULZOMI' MICHELE	X		14	IMPERATO ROBERTO GIUSEPPE		X
2	PIROLA MASSIMO	X		15	DAFFINA' ILARIA		X
3	ROCA MARIO	X		16	CHIRICO DAMIANO MARIA	X	
4	SIGNORINI LAURA	X		17	VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA		X
5	GIOVANARDI STEFANO	X		18	POLVARA CARLO ANDREA MARIA	X	
6	BENVENUTO MARIO	X		19	BOLGIA SILVIA	X	
7	NEAGU IRINA	X		20	LIVORNO CHRISTIAN		X
8	RADAELLI DANILO	X		21	VIRTUANI PIETRO LORENZO		X
9	MANZONI STEFANO	X		22	SABATINI DOMINIQUE	X	
10	BONALUMI ALESSANDRO	X		23	FRANCESCA MATTEO	X	
11	DELLA CORNA DEBORA		X	24	BORSOTTI GIOVANNA	X	
12	CALABRETTA GIUSEPPE	X		25	ASSI ROBERTO	X	
13	ZOCCO SIMONA	X					

MEMBRI ASSEGNATI: 25 PRESENTI: 19 ASSENTI: 6

Sono presenti gli Assessori: Nava Carlo Stefano Maria, Petito Jessica, Varisco Annalisa, Balconi Massimiliano.

Il Presidente, accertato il numero legale, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relatore: Balconi Massimiliano

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)”, riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, nello specifico, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente (ETC), il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Brugherio (Regione Lombardia) non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente, come definito dall'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, sono svolte dal Comune medesimo;



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

CONSIDERATO che in base al citato art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, è necessario approvare un piano finanziario con una relazione tecnica, attraverso la quale vengano individuati tutti i costi utili alla determinazione della tariffa e venga descritta la modalità di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del territorio comunale;

CONSIDERATO che la gestione dei servizi di igiene ambientale, per il Comune di Brugherio, è affidata, fino alla data del 30 novembre 2026, alla società CEM Ambiente S.p.A. di Cavenago Brianza, in forza delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 183 del 4 settembre 2007, di Consiglio Comunale n. 68 del 15 settembre 2016 e di Giunta Comunale n. 133 del 24 maggio 2018;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32, adottata nell'odierna seduta consiliare del 22/07/2026, avente per oggetto "Approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2026-2029";

PRESO ATTO che il Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2026-2029, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale sopra richiamata, è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) le relazioni che illustrano sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

PRESO ATTO della procedura di validazione del Piano Economico Finanziario, effettuata dall'Ente territorialmente competente, cioè il Comune di Brugherio, con esito positivo, come risultante dalla deliberazione del Consiglio Comunale, sopra richiamata;

VISTO il Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (PEF pluriennale 2026-2029), costituito dal Tool di esposizione dati, secondo il modello previsto dal MTR-3 di ARERA e dalla relativa Relazione di accompagnamento;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

ESAMINATE, inoltre, le *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni"*, emanate dal Dipartimento per le Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 28 gennaio 2026, le quali hanno chiarito che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle*



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

“risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il Comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l’attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la deliberazione n. 443/2019 e successivamente aggiornata fino alla deliberazione n. 397/2025, modifica il quadro della discrezionalità riservato al Comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell’ambito del Piano Economico Finanziario (PEF). Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, allegato alla deliberazione ARERA n. 397/2025, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, del coefficiente di potenziamento del servizio e per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”;

VISTE le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le sopracitate “linee guida interpretative”, e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2024, utilizzate come benchmark di riferimento per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, del coefficiente di potenziamento del servizio e per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario del periodo 2026-2029;

CONSIDERATO, quindi, che il Piano Finanziario del periodo 2026-2029 tiene conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 14, della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, *“fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2”* della medesima deliberazione;

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025, la quale prevede, al punto 4.5, che: *“Dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del Ministero dell’Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente”;*

PRESO ATTO che dal Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti - PEF pluriennale 2026-2029, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 nell’odierna seduta del 22/07/2026, emerge, per l’anno 2026, un totale delle entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della determina 1/DTAC/2025, finanziabili con la Tassa sui Rifiuti (TARI), pari a € 4.051.678,00, determinato come segue:



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Totale entrate tariffarie massime del PEF	€ 4.123.278,00
- Contributo MIM istituzioni scolastiche	€ 21.600,00 –
- Entrate da recupero evasione tributaria	€ 50.000,00 –
Totale gettito TARI	€ 4.051.678,00

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie massime applicabili per l'anno 2026, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2025, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, valorizzato al 8,80% nel piano finanziario;

DATO ATTO, quindi, che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti -TARI- per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025, ammonta a € 4.051.678,00;

RILEVATO che il Piano Finanziario, relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti (PEF pluriennale 2026-2029), espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 4 maggio 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1997, n. 446;

VISTI, in particolare, i seguenti articoli del citato Regolamento Comunale TARI:

- l'art. 11, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 15, comma 3, il quale stabilisce che: “In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 363/2021 e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158...”

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2026-2029, come previsto dal metodo MTR-3 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

ATTESO che il metodo MTR-3 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal suddetto Decreto n. 158/1999, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono suddivise in n. 6 sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 o 21 categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- l'art. 1, comma 838, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone di cui al comma 837 della medesima norma (canone mercatale) sostituisce, limitatamente alle occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

CONSIDERATO CHE:

- l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999, devono essere ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche, secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni;



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

- il quantitativo complessivo di rifiuti conferiti dalle Utenze Domestiche nel 2024 (secondo i dati a consuntivo disponibili) è di circa 9.552.267 Kg. (circa il 70,48% dei Kg totali), a fronte di circa 4.000.321 Kg. di rifiuti conferiti dalle Utenze Non Domestiche (circa il 29,52% dei Kg. Totali), e che i quantitativi delle raccolte differenziate, che determinano un tangibile risparmio di costi di smaltimento, sono da considerare in prevalenza riferibili alle utenze domestiche, determinando un costo unitario medio di smaltimento minore per le utenze domestiche rispetto a quelle non domestiche;
- quindi, i costi fissi e variabili sono ragionevolmente (art. 4 D.P.R. n. 158/1999) ricollegabili alle utenze domestiche per una quota pari al 70,00% del loro totale, ed alle utenze non domestiche per il restante 30,00%;

RITENUTO, pertanto, ragionevole ripartire i costi fissi e variabili riportati nel Piano Finanziario succitato, tra Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche in base alle potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenza, come segue:

- 70% a carico delle utenze domestiche;
- 30% a carico delle utenze non domestiche;

CONSIDERATO che anche nell'anno 2026, fino a che non interverrà diversa disciplina da parte di ARERA, come stabilito dall'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019, è possibile avvalersi della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal D.P.R. n. 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare e della facoltà di non considerare i coefficienti Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RITENUTO opportuno continuare ad avvalersi della facoltà di cui al punto precedente, introdotta in origine dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis, del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, al fine di mitigare parzialmente il divario delle tariffe TARI per alcune categorie non domestiche, e già utilizzata dal Comune di Brugherio per la determinazione delle tariffe TARI 2014, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 21 luglio 2014, e successivamente mantenuta negli anni seguenti con le medesime percentuali di variazione;

RITENUTO opportuno, per determinare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2026, mantenere gli stessi coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 nell'intervallo incrementato/diminuito del 50%, nel limite minimo e massimo, già utilizzati nella determinazione delle tariffe TARI 2014 e applicati anche negli anni successivi sino al 2025, nelle medesime percentuali già utilizzate;

CONSIDERATO che, invece, il coefficiente Kb di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato determinato in misura intermedia tra minimo e massimo, uniformemente per tutte le tipologie di nucleo familiare per numero di componenti (da 1 componente a 6 o più), in considerazione del diverso rapporto tra parte fissa e variabile delle tariffe domestiche determinata in funzione del nuovo piano finanziario, secondo la metodologia MTR-3 di ARERA;



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche, riportati nelle tabelle allegate alla presente deliberazione per il calcolo delle Tariffe TARI (Allegato A);

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo TARI pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, di approvare le tariffe della TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della stessa;

RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento: in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le*



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città Metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia/Città Metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Monza e della Brianza sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- l'articolo 2, comma 3, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° luglio 2020 dispone che, per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai Comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate;
- con la risoluzione 5/E del 18 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo F24 e F24 "enti pubblici" (F24 EP), del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dei relativi interessi e sanzioni (TEFN e TEFZ);
- la delibera ARERA n. 386/2023/R/rif ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa UR3,a, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24;
- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contenente disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del Decreto-Legge n. 124/2019, convertito nella Legge n. 157/2019 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il "testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR) e la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026, recante delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

TENUTO CONTO, inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative sopra richiamate si aggiungono alla tassa sui rifiuti e non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e le successive modifiche e gli intervenuti chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità, il bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto per l'anno 2025 è riconosciuto nell'avviso di pagamento del tributo per l'anno 2026;

TENUTO CONTO che il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti prevede, all'art. 26, comma 3, un'agevolazione in favore delle utenze domestiche in condizioni di disagio economico-sociale, la cui spesa viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente, come previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI, di cui all'art. 26 del vigente Regolamento per la disciplina del tributo, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, stanziare in apposito capitolo di spesa del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028, anno 2026, mentre la copertura del costo del bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto per l'anno 2025 e riconosciuto nell'avviso di pagamento del tributo per l'anno 2026, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla componente perequativa *UR3,a* accertata nel 2025 e accantonata nell'avanzo di amministrazione 2025, poi applicata al bilancio di previsione 2026/2028;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 18/06/2026, la quale, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della TARI, ha stabilito i termini, per l'anno d'imposta 2026, per il versamento rateale o in unica soluzione del tributo TARI contenuto negli avvisi di pagamento che saranno recapitati ai contribuenti, fissando le scadenze di seguito indicate:

- 1a rata o pagamento in unica soluzione - entro il 30 settembre 2026;
- 2a rata - entro il 30 novembre 2026;
- 3a rata - entro il 1° febbraio 2027;

VISTI il Bilancio di previsione 2026/2028, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 85 del 19/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, ed il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 3 del 15/01/2026, esecutiva ai sensi di legge, e loro successive variazioni;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Dirigente dei Servizi Finanziari;

PROPOSTA l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per le seguenti motivazioni: necessità di procedere al più presto con l'elaborazione degli avvisi di pagamento da recapitare ai contribuenti per l'anno d'imposta 2026;



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

TUTTO ciò premesso;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026.

Il risultato è il seguente:

Presenti:	n. 19
Votanti:	n. 11
Astenuti:	n. 8 Carlo Polvara, Silvia Bolgia, Damiano Chirico (Partito Democratico), Matteo Francesca, Dominique Sabatini (Brugherio è Tua), Giovanna Borsotti (Brugherio Civica), Mario Roca, Massimo Pirola (BPE).
Voti favorevoli:	n. 11 Roberto Assi (Sindaco), Michele Bulzomì (Presidente del Consiglio), Irina Neagu, Alessandro Bonalumi, Stefano Giovanardi, (BPE), Danilo Radaelli, Stefano Manzoni (Lega), Giuseppe Calabretta, Simona Zocco, Mario Benvenuto (Fratelli d'Italia), Laura Signorini (Gruppo Misto).
Voti contrari:	--

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) DI DARE ATTO che le risultanze contenute nel Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2026-2029, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 nell'odierna seduta del 22/07/2026, relativamente al tetto delle entrate tariffarie massime applicabili per l'anno 2026, costituiscono base di calcolo delle Tariffe per la TARI, da approvare con il presente atto, unitamente a quanto risultante dalle banche dati delle utenze TARI gestite dall'Ufficio Tributi.
- 3) DI APPROVARE, sulla base del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, validati dall'Ente territorialmente competente, e approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 nell'odierna seduta del 22/07/2026, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026, di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 4) DI DARE ATTO che, mediante l'applicazione delle tariffe di cui al punto precedente, è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Economico Finanziario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 nell'odierna seduta del 22/07/2026.



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

5) DI DARE ATTO che alle tariffe TARI devono essere sommati:

- ☐ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Monza e della Brianza, nella misura del 5%;
- ☐ le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a* e *UR3,a* pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno, ad € 1,50 ad utenza per anno e ad € 6,00 ad utenza per anno;

precisando che le stesse componenti non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

6) DI DARE ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui ai commi da 1 a 3 dell'art. 26 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, mentre la copertura del costo del bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto per l'anno 2025 e riconosciuto nell'avviso di pagamento del tributo per l'anno 2026, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla componente perequativa *UR3,a* accertata nel 2025 e accantonata nell'avanzo di amministrazione 2025, poi applicata al bilancio di previsione 2026/2028.

7) DI DELEGARE il Funzionario responsabile del tributo ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998.

VISTO il risultato della votazione, il Presidente dichiara che la delibera è approvata.

Successivamente, il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della delibera approvata, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per la seguente motivazione: necessità di procedere al più presto con l'elaborazione e la stampa degli avvisi di pagamento da recapitare ai contribuenti per l'anno 2026.

Il risultato è il seguente:

Presenti:	n. 19
Votanti:	n. 12
Astenuti:	n. 7 Carlo Polvara, Silvia Bolgia, Damiano Chirico (Partito Democratico), Matteo Francesca, Dominique Sabatini (Brugherio è Tua), Mario Roca, Massimo Pirola (BPE).
Voti favorevoli:	n. 12 Roberto Assi (Sindaco), Michele Bulzoni (Presidente del Consiglio), Irina Neagu, Alessandro Bonalumi, Stefano Giovanardi, (BPE), Danilo Radaelli, Stefano Manzoni (Lega), Giuseppe Calabretta, Simona Zocco, Mario Benvenuto (Fratelli d'Italia), Laura Signorini (Gruppo Misto), Giovanna Borsotti (Brugherio Civica).
Voti contrari:	--

VISTO il risultato della votazione, il Presidente dichiara che la delibera è immediatamente eseguibile.



CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i

Il Presidente del Consiglio
Michele Bulzoni

Il Segretario Generale
Dott. Norberto Zammarano